

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS) E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER L'USO DELLE STRUTTURE ABITATIVE DELLE CASE
DELLO STUDENTE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE
E DI ALTRI PROGETTI E SCAMBI PROMOSSI DALL'ATENEO**

l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, di seguito denominata **"ARDiS"**, con sede legale in Salita Monte Valerio n. 3, 34127 Trieste, codice fiscale 01241240322, nella persona del dott. Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARDiS, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 25 luglio 2023; e

l'Università degli Studi di Trieste, di seguito **"Università"**, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, -34127 Trieste, codice fiscale 80013890324, nella persona del Rettore, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2025; di seguito denominate congiuntamente le **"Parti"** e singolarmente la **"Parte"**; premesso che

l'Università ha, tra le sue finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

ARDiS è un Ente strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia, che opera in conformità alla legge regionale n. 21 del 14/11/2014 s.m.i. (di seguito "L.R. 21/2014") e persegue la finalità di garantire il diritto allo studio mediante una serie di interventi fra i quali l'offerta di servizi abitativi per gli studenti e, più in generale, la rimozione di ostacoli socio-economici per il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi; la sopracitata L.R. 21/2014, e in particolare l'articolo 4 ed il comma 5 dell'articolo 27, individua i soggetti che possono essere beneficiari degli interventi a sostegno dello studio universitario e prevede che ARDiS, mediante la stipula di convenzioni, possa consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna; le Linee guida per l'attuazione da parte di ARDiS delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio ex art. 8 della L.R. 21/2014, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 667 del 24 maggio 2025, stabiliscono che:

- ARDiS, qualora soddisfi la richiesta di alloggio da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi, può riservare complessivamente 32 posti alloggio a favore degli studenti incoming nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale promossi dagli enti del Sistema regionale universitario e dell'alta formazione;

- sono disponibili presso la struttura denominata “Residenza Piccini”, sita in via Gaspare Gozzi n. 7 - Trieste, 13 (tredici) posti alloggio a favore dei destinatari del citato articolo 4, comma 2 della L.R. 21/201 s.m.i., a tariffe stabilite con apposito decreto del Direttore Generale di ARDiS;
 - il programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario ex art. 9 della L.R. 21/2014 approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 786 del 12 giugno 2025 prevede l'estensione degli interventi di competenza di ARDiS, nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche ai ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, le Fondazioni ITS Academy, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;
 - il sopracitato programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, dispone che le modalità di assegnazione dei posti alloggio ai destinatari di cui all'articolo 4 comma 2 della L.R. 21/14 vengano disciplinate da apposite convenzioni stipulate tra l'altro con le Università, che si occupano di raccogliere le richieste di alloggio e di fornire le relative informazioni agli interessati;
 - ARDiS inoltre, ai sensi delle predette linee guida, può definire accordi con Enti/Istituzioni scolastiche per la concessione di alloggi in funzione alle esigenze di natura alloggiativa connesse alle loro funzioni formative; in data 01/02/2024 è stata stipulata la Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio volta a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in vari ambiti tra i quali gli alloggi e la mobilità;
- le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

CAPO PRIMO

RISERVA POSTI ALL'UNIVERSITÀ PER PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ART. 1 POSTI ALLOGGIO

1. Al termine delle assegnazioni agli studenti meritevoli, carenti o privi di mezzi prevista dall'annuale Bando unico di concessione dei benefici regionali per il diritto allo studio, ARDiS, in caso di disponibilità di posti alloggio nelle sedi afferenti la sede di corso dell'Università degli studi di Trieste, mette a disposizione dell'Università, per gli studenti dalla stessa individuati come partecipanti ai programmi di mobilità incoming, un numero massimo di 20 posti alloggio all'interno delle proprie strutture abitative di Trieste, di Gorizia e di Pordenone. I posti alloggio di cui al presente articolo, qualora prevedano spazi condivisi, saranno assegnati nel rispetto del principio di non promiscuità di genere.
2. ARDiS invia all'indirizzo mail international.students@amm.units.it apposita comunicazione relativa all'effettiva disponibilità di posti entro la fine di novembre di ciascun anno, specificando, laddove necessario, quanti destinati a studenti e quanti a studentesse. Per il primo anno di attivazione della Convenzione la comunicazione di cui sopra verrà effettuata entro un mese dalla stipula della Convenzione stessa.

3. A seguito del ricevimento di tale comunicazione, l'Università si impegna a comunicare, entro e non oltre i successivi 30 giorni, l'eventuale necessità di alloggi per studenti in mobilità *incoming* e, in caso affermativo, il numero degli alloggi da riservare ed i relativi periodi di utilizzo all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it. Decorso tale termine, i posti inoptati saranno messi a disposizione degli studenti con il requisito di sola iscrizione. Eventuali comunicazioni successive potranno essere accolte solo in caso di disponibilità di posti, dopo la prima assegnazione agli studenti con requisito di sola iscrizione.
4. La durata del singolo soggiorno non può essere inferiore a 2 (due) mesi e deve concludersi entro il 31/07 di ciascun anno.
5. Con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista, l'Università comunica all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it i dati degli studenti da ospitare e da essa individuati, secondo quanto elencato nel successivo articolo 5, comma 1.
6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 5, ARDiS trasmette all'indirizzo mail international.students@amm.units.it il numero, la tipologia e l'ubicazione delle stanze assegnate, fornendo le modalità e le tempistiche di versamento di quanto dovuto.

CAPO SECONDO

ALLOGGI DESTINATI A PROGETTI, SCAMBI ED INIZIATIVE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 2 - ULTERIORI POSTI ALLOGGIO

1. In caso di disponibilità di posti alloggio, ulteriori rispetto a quanto previsto all'articolo 1, gli stessi possono essere messi a disposizione dell'Università per le attività organizzate o patrocinate dalla stessa, anche attraverso i Dipartimenti, per il periodo compreso tra il 01/03 e il 31/07 di ciascun anno. Per i professori provenienti da altre Università nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali possono essere richiesti esclusivamente i minialloggi dell'edificio E3 di Trieste, o i posti alloggio presso la residenza "Piccini".
2. La durata del singolo soggiorno di cui al presente articolo non può essere inferiore a un mese, salvo nel caso di eventi di rilevanza internazionale ricadenti nel mese di settembre per i quali dovrà essere presentata opportuna richiesta entro il 30 marzo di ciascun anno. L'Università raccoglie i nominativi dei soggetti interessati e formula, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo, specifica richiesta. Le richieste di ospitalità devono arrivare esclusivamente dall'Università dall'indirizzo relazioni.internazionali@amm.units.it alla casella email alloggi.trieste@ardis.fvg.it indicando:
 - il numero degli alloggi necessari ed il periodo di utilizzo (date di check in e check out);
 - il ruolo ed il genere degli ospiti;
 - il soggetto che provvederà al pagamento della cauzione e delle rette dovute per il periodo di permanenza.

3. Entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta, ARDiS dà comunicazione concernente l'accoglimento della richiesta o l'eventuale impossibilità di soddisfarla in tutto o in parte.
4. In caso di accoglimento della richiesta, ARDiS opera una prenotazione degli alloggi a favore dell'Università. Eventuali disdette devono essere trasmesse all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it entro 15 giorni precedenti alla data di ingresso degli ospiti. Il reiterato mancato rispetto di detto termine comporterà l'impossibilità di riscontrare positivamente ulteriori richieste.
5. L'Università, o i suoi Dipartimenti comunica, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista, all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it i dati delle persone da ospitare indicati all'articolo 5, comma 1.
6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 6, ARDiS trasmette il numero, la tipologia e l'ubicazione dei posti alloggi assegnati all'indirizzo relazioni.internazionali@amm.units.it fornendo le modalità e le tempistiche di versamento di quanto dovuto.

CAPO TERZO

POSTI ALLOGGIO AD USO FORESTERIA

ART. 3 – OGGETTO

1. ARDiS, in caso di disponibilità di alloggi, può concedere in uso all'Università con la formula del *"vuoto per pieno"* anche ulteriori posti in stanza singola o doppia con spazi comuni condivisi (cucina, soggiorno, zona relax e area lavanderia) presso la struttura denominata "Residenza Piccini", sita in via Gaspare Gozzi n. 7 - Trieste, (nel seguito anche la "Struttura" o la "Residenza"), per un periodo minimo di 6 mesi.
2. Le Parti convengono che i posti alloggio di cui al presente Capo sono concessi per essere destinati esclusivamente a uso abitativo a favore di ricercatori e professori provenienti da altre Università nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali.
3. Nella concessione in uso di cui alla presente Convenzione è compresa la prestazione dei seguenti servizi:
 - front office nei confronti degli ospiti in orario ufficio presso la portineria dell'attigua struttura denominata "Gozzi", sita in via Gaspare Gozzi n.5;
 - check-in e check-out degli ospiti presso la portineria della sopracitata struttura attigua;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità;
 - un intervento di pulizia dell'alloggio in concessione ogni 15 giorni;
 - un intervento di pulizia giornaliera del soggiorno e della zona relax;
 - due interventi di pulizia alla settimana degli spazi comuni;
 - consegna di un KIT base biancheria (coperta, cuscino, copricuscino e coprimaterasso);
 - consegna di un KIT completo biancheria (lenzuola, copriletto, federa, asciugamani e scendidoccia);

- presenza di un kit stoviglie iniziale (8 posate, 2 tazza, 2 tazzine, 6 piatti, 2 bicchieri e 2 pentole) per ogni ospite oggetto della Convenzione. Non è prevista alcuna integrazione della fornitura iniziale per il periodo di durata del soggiorno dell'ospite. In caso di ammanchi (o rotture non accidentali) il reintegro del suddetto kit sarà a carico dell'ospite con l'applicazione di una penale pari al costo di acquisto dello stesso;
 - un cambio biancheria da letto e bagno, che qui si concorda ogni 15 giorni;
 - accesso gratuito al locale lavatrici ed asciugatrici;
 - utilizzo del servizio di portineria dell'attigua casa dello studente di via Gozzi n.5 per la raccolta e custodia corrispondenza e pacchi secondo il regolamento di residenza.
4. ARDiS, nel caso di alloggi disponibili presso la "Residenza Piccini", comunica all'Università numero e tipologia di alloggi disponibili: all'indirizzo relazioni.internazionali@amm.units.it.
 5. L'Università, se interessata all'utilizzo degli alloggi di cui al presente capo, trasmette apposita richiesta alla casella alloggi.trieste@ardis.fvg.it entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, indicando il numero di posti ed il periodo di riserva che non potrà essere inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
 6. Dopo il ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, ARDiS effettua la relativa riserva.
 7. Con almeno 7 (sette) giorni di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la Struttura, l'Università dovrà comunicare ad ARDiS i nominativi degli ospiti, secondo quanto dettagliato al successivo articolo 5, comma 1.
 8. Con successiva comunicazione, da trasmettere all'indirizzo relazioni.internazionali@amm.units.it, ARDiS comunicherà l'effettiva assegnazione.
 9. Nel caso si ravvisasse la necessità di prolungare la permanenza dell'ospite oltre il periodo precedentemente indicato con la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo, l'Università si impegna a comunicare all'indirizzo email ARDiS alloggi.trieste@ardis.fvg.it la nuova data di termine, con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni.
 10. L'eventuale richiesta di prolungamento del periodo di riserva di cui al comma 5 del presente articolo, andrà prontamente inviata alla casella alloggi.trieste@ardis.fvg.it e sarà accolta o rigettata da ARDiS in base alle effettive disponibilità.

ART. 4 – TARIFFE E PAGAMENTI ALLOGGI AD USO FORESTERIA

1. Le tariffe applicabili agli alloggi di cui all'articolo 3 sono stabilite con decreto del Direttore Generale di ARDiS.
2. L'Università si obbliga a corrispondere il canone dovuto in funzione della tipologia di alloggio in n. 2 (due) rate anticipate, a seguito di ricezione di giusta fattura elettronica emessa da ARDiS che tengono conto della eventuale suddivisione del periodo su due anni solari. Detto canone si riferisce sia alla concessione in uso dei posti alloggio sia all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 ed è comprensivo delle spese energetiche (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, internet), rapportati ad un utilizzo medio normale secondo le normative vigenti oltre alla dotazione iniziale di biancheria e alle pulizie.

3. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni, qualunque ne sia il titolo, e ciò anche in caso di mancata occupazione dei posti alloggio ad essa riservati. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce la messa in mora e legittima ARDiS a richiedere alla stessa il pagamento degli interessi al tasso di interesse legale applicabile al momento dell'insorgere del debito e a promuovere, nei casi di ripetuto e perdurante inadempimento, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civ.
4. L'accettazione dei posti alloggio di cui all'art. 3.1 prevede il versamento da parte dell'Università di un deposito cauzionale infruttifero per un importo definito nel Programma delle attività.
5. Il deposito cauzionale verrà rimborsato alla scadenza della presente convenzione, salvo proroghe. Tale rimborso è condizionato all'assenza di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili all'ospite nonché alla mancanza di posizioni debitorie nei confronti di ARDiS.
6. ARDiS provvede all'emissione di fatture elettroniche (SDI) secondo le disposizioni del D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica" e con le seguenti specifiche tecniche: Fatturazione Elettronica- Codice univoco del Settore Servizi internazionali J72CFU.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 5 INFORMAZIONI OSPITI

1. I dati di cui agli art. 1 c. 5, art. 2 c. 5 e art. 3 c. 7, da trasmettere all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it, nel rispetto delle tempistiche previste dalle diverse tipologie di ospiti in arrivo, sono:
 - 1) cognome e nome;
 - 2) stato, città e data di nascita;
 - 3) genere;
 - 4) stato, città ed indirizzo di residenza;
 - 5) cittadinanza;
 - 6) codice fiscale (se disponibile);
 - 7) indirizzo PEC o, in mancanza, email personale e numero di cellulare;
 - 8) motivo di richiesta della permanenza;
 - 9) periodo esatto di permanenza nella casa dello studente, comprensivo delle date di entrata e di uscita dall'alloggio;
 - 10) copia di un valido documento d'identità, per gli ospiti non comunitari copia del passaporto;
 - 11) coordinate IBAN e codice BIC/SWIFT del conto corrente intestato o cointestato all'ospite, qualora sia richiesto il versamento del deposito cauzionale in capo all'ospite.
2. In caso di ospite straniero sprovvisto di codice fiscale, l'Università o il suo Dipartimento si impegna a trasmettere prontamente alla casella alloggi.trieste@ardis.fvg.it il dato mancante non appena rilasciato dalla competente Autorità italiana.

3. L'assegnazione degli alloggi e dei minialloggi all'interno delle diverse strutture abitative è riservata ad ARDiS che la dispone in ordine alla miglior organizzazione del servizio abitativo. In ogni caso viene rispettato il principio di non promiscuità di genere.
4. Gli ospiti devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello studente disponibile sul sito ARDiS (www.ardis.fvg.it).
5. È condizione imprescindibile per accedere alle Residenze, l'esibizione al personale di Portineria da parte dell'ospite di un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
6. Qualora gli ospiti siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso le Residenze solo qualora la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione. L'Università o i Dipartimenti interessati garantiscono il rispetto di tali disposizioni.

ART. 6 SERVIZI EROGATI

1. Ad esclusione di quanto previsto per il capo terzo, ARDiS mette a disposizione un kit base di biancheria composto da coprimaterasso, cuscino, copricuscino e coperta; non sono quindi ricomprese le lenzuola e gli asciugamani.
2. Per i minialloggi di cui al capo secondo, ARDiS fornisce oltre al kit base di biancheria, di cui al comma 1, anche un kit stoviglie (pentolame 7 pezzi, servizio 4 piatti, posate e bicchieri).
3. Il servizio di pulizia delle stanze di cui al capo primo e secondo è svolto mensilmente da ARDiS secondo le normali modalità previste per gli studenti assegnatari.

ART. 7 RETTA E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Agli ospiti di cui ai capi 1 e 2 sono applicate le tariffe abitative in vigore al momento dell'effettivo utilizzo dell'alloggio per ciascuna tipologia di abitazione, secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale ARDiS.
2. In caso di permanenze di durata inferiore al minimo previsto, non sono possibili riduzioni tariffarie. Il termine per il calcolo del periodo tariffario decorre dalla data di assegnazione concordata, a prescindere da quella di effettivo ingresso nella struttura. Nel caso di eventi di rilevanza internazionale ricadenti nel mese di settembre previsti dall'articolo 2, comma 2, verrà applicata la tariffa per il periodo concordato.
3. La rinuncia anticipata agli alloggi di cui al capo primo e secondo va comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni alla casella alloggi.trieste@ardis.fvg.it e produce i suoi effetti non prima della scadenza di tale termine.
4. Il pagamento della retta per l'utilizzo delle strutture abitative di cui al capo 1 viene effettuato dallo studente assegnatario mediante il sistema di pagamento PagoPA, anche avvalendosi dell'apposito link presente sul sito www.ardis.fvg.it. La modalità di pagamento PagoPA può anche essere affiancata, come possibile alternativa, dai pagamenti eseguiti per cassa. Nello specifico, i versamenti in contanti di somme a favore di ARDiS possono essere effettuati presso gli sportelli ubicati sul territorio nazionale di banca Intesa Sanpaolo S.p.A., indicando al personale di sportello il codice di tesoreria di ARDiS (2919) e la causale del versamento. Il

pagamento mensile delle rette per l'utilizzo delle strutture abitative deve essere effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento ad eccezione della prima retta il cui versamento deve avvenire entro 5 giorni dalla data di ingresso.

5. Il pagamento della retta per l'utilizzo delle strutture abitative di cui al capo 2 viene effettuato dal soggetto indicato al momento della formulazione della richiesta di cui all'art. 2 comma 2. Nel caso sia l'Università, il versamento avverrà a seguito di emissione di fattura elettronica da parte di ARDiS. Qualora sia l'ospite ad effettuare il pagamento, il versamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate al comma 4 del presente articolo. Nel caso di professori provenienti da altre Università nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali, tali ospiti versano la retta a seguito di emissione, con cadenza anticipata, di fattura elettronica emessa da ARDiS, trasmessa all'indirizzo pec o mail dell'interessato. In tal caso i servizi accessori (quali servizio di portineria, fornitura effetti lettereschi, internet e pulizie straordinarie) saranno soggetti al pagamento dell'iva vigente. Il pagamento dovrà essere corrisposto ad ARDiS entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.
6. Agli ospiti che utilizzano le strutture abitative ARDiS di cui ai capi primo e secondo della presente convenzione è richiesto, altresì, il versamento anticipato di un deposito cauzionale definito nel Programma delle attività
7. Il pagamento della cauzione va effettuato con le stesse modalità previste dal comma 4 prima della data di ingresso concordata in quanto dovrà essere esibita alla Portineria al momento del check in. In mancanza, l'ospite non potrà accedere all'alloggio.
8. Il deposito cauzionale è rimborsato all'ospite sull'iban dallo stesso fornito, secondo quanto previsto dal Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello studente disponibile sul sito ARDiS. Tale rimborso è condizionato all'assenza di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili all'ospite, nonché alla mancanza di posizioni debitorie nei confronti di ARDiS. Si precisa, altresì, che le spese per il bonifico di rimborso sono a carico dell'ospite.
9. Per gli ospiti che utilizzano le strutture abitative ARDiS di cui al capo terzo la cauzione deve essere versata anticipatamente dall'Università.
10. L'Università si impegna ad informare preventivamente gli ospiti del contenuto della presente Convenzione.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti degli obblighi previsti dalla presente convenzione la stessa si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. Le Parti si impegnano ad addivenire amichevolmente e in via transattiva alla risoluzione di qualunque controversia che possa derivare dalla presente convenzione.

ART. 9 DURATA E VARIAZIONI

1. La convenzione ha durata di 3 (tre) anni ed efficacia dalla data della stipula e può essere rinnovata, per un ulteriore triennio, previo scambio di corrispondenza in vigore dell'Accordo Quadro tra le Parti citato nelle premesse.

2. Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente convenzione, prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione stessa.

ART. 10 RECESSO

1. Le Parti possono recedere dalla convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare alla controparte tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla convenzione, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute per iscritto tra le Parti.

ART. 11 CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2016/679/UE vige l'Accordo di contitolarità dei dati personali, allegato all'Accordo Quadro tra le Parti.

ART. 13 – CLAUSOLA ANTIDISCRIMINAZIONE

1. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

ART. 14 - ANTIRICICLAGGIO

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

ART.15 CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART. 16 NORME

1. In sede di prima applicazione della presente Convenzione il termine indicato all'art. 2, c. 2 non si applica alle richieste di posti alloggio per eventi internazionali ricadenti nel mese di settembre 2025, già presentate ad ARDiS entro la stipula della presente Convenzione. Dette richieste si intendono già correttamente acquisite.

ART.17 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a

carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410181 del 1993.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Trieste, data della firma digitale

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda
(firmato digitalmente)

Trieste, data della firma digitale

Il Direttore Generale di ARDiS
dott. Pierpaolo Olla
(firmato digitalmente)